

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 209

Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli [2357](#) a [2362](#), [2367](#), [2373](#), [2377](#) a [2379](#), [2389](#), [2391](#) a [2396](#), [2398](#) a [2409](#), [2422](#) e [2446](#), nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.

Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli articoli [2359](#) e [2360](#), devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.